

LAMGA – DER WEG – LA VIA

Statuto dell'associazione

Indice

LAMGA – DER WEG – LA VIA.....	1
Statuto dell'associazione	1
Articolo 1: Denominazione, sede, durata, forma giuridica.....	2
1.1 Denominazione	2
1.2 Sede.....	2
1.3 Durata.....	2
1.4 Forma giuridica.....	2
Articolo 2: Finalità.....	2
Articolo 3: Attività per promuovere gli scopi sociali	2
Articolo 4: Risorse economiche e patrimonio.....	2
4.1 Risorse economiche.....	2
4.2 Patrimonio.....	3
Articolo 5: L'anno finanziario.....	3
Articolo 6: Soci.....	3
Articolo 7: Diritti e obblighi dei soci.....	3
7.1 Diritti.....	3
7.2 Obblighi.....	3
Articolo 8: Ammissione, dimissione, decadenza, espulsione di soci	3
8.1 Ammissione.....	3
8.2 Dimissione/Decadenza	4
8.3 Espulsione.....	4
Articolo 9: Compensi.....	4
Articolo 10: Organi sociali.....	4
Articolo 11: L'assemblea dei soci.....	4
11.1 Convocazione.....	4
11.2 Compiti.....	4
11.3 Delibere.....	5
11.4 Presidenza.....	5
Articolo 12: Il consiglio direttivo.....	5
12.1 Composizione.....	5
12.2 Elezione.....	5
12.3 Compiti.....	5
12.4 Delibere.....	5
12.5 Presidenza.....	5
Articolo 13: Il/la presidente.....	6
Articolo 14: I revisori dei conti.....	6
Articolo 15: Scioglimento dell'associazione.....	6
Articolo 16: Riferimento al codice civile.....	6

Articolo 1: Denominazione, sede, durata, forma giuridica

1.1 Denominazione

E' costituita un'associazione denominata „LAMGA – DER WEG - LA VIA”, di seguito detta brevemente LAMGA o associazione

1.2 Sede

L'associazione ha sede (pro tempore) al domicilio del presidente.

1.3 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

1.4 Forma giuridica

L'associazione “LAMGA – DER WEG - LA VIA” è un'organizzazione senza scopo di lucro secondo l'articolo 36 e seguenti del codice civile italiano.

L'associazione non ha alcun indirizzo di carattere politico o religioso.

LAMGA è bilingue: italiana e tedesca

Articolo 2: Finalità

LAMGA indica vie, percorsi. S'intende come mezzo per diffondere una visione del mondo per cui gli animali, sulla base di un proprio diritto ad esistere, hanno anche il diritto di essere trattati con rispetto e gentilezza, sempre tenendo conto delle esigenze particolari di ogni specie.

LAMGA si occupa prevalentemente di cani e gatti. Queste due specie s'intendono quando di seguito si parla di animali.

LAMGA si propone di divulgare conoscenze etologiche che, facendo riferimento ai risultati degli studi più recenti, permettano agli umani di rapportarsi con gli animali in modo scientificamente corretto e di curarli adeguatamente. Entrambi questi elementi permettono agli animali di vivere meglio e sono, per gli umani che tengono animali, mezzi molto efficaci per realizzare una convivenza soddisfacente. LAMGA promuove inoltre la conoscenza di “altre” vie di comunicazione, di tecniche che permettono di raggiungere strati profondi di umani e animali.

Articolo 3: Attività per promuovere gli scopi sociali

- LAMGA è prevalentemente un'associazione culturale che organizza corsi teorici e pratici sugli argomenti espressi nell'art.2.
- LAMGA inoltre procura libri, DVD e altri mezzi d'informazione sugli argomenti di cui all'art. 2 così come materiali e prodotti utili per tenere gli animali in modo gentile ed adeguato alle esigenze della specie (pettorine, guinzagli lunghi, giochi “intelligenti” ecc.)
- LAMGA collabora con organizzazioni nazionali e internazionali aventi caratteristiche analoghe.

Articolo 4: Risorse economiche e patrimonio

4.1 Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche da:

- Quote di adesione dei soci sostenitori

- Quote sociali
- Prezzi dei corsi
- Prezzi dei prodotti e materiali di cui all'art. 3.2
- Offerte e donazioni
- Contributi di istituzioni pubbliche o private
- Entrate per attività o servizi svolti

4.2 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili o immobili che la stessa ha acquistato o ricevuto in regalo.

Gli utili, le riserve e gli avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dallo statuto e non possono essere distribuiti né direttamente né indirettamente.

Articolo 5: L'anno finanziario

L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il rendiconto ed il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro marzo dell'anno seguente.

Articolo 6: Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che si dichiarano d'accordo con le finalità dell'associazione e pagano la quota sociale annuale.

Non è possibile aderire all'associazione solo per un periodo limitato. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7: Diritti e obblighi dei soci

7.1 Diritti

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle altre attività dell'associazione e a fare proposte per migliorarle. Hanno inoltre diritto di voto nelle assemblee, possono eleggere ed essere eletti.

7.2 Obblighi

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto nonché le decisioni degli organi sociali, a promuovere gli interessi dell'associazione e a pagare la quota sociale annuale entro il 31 marzo.

Articolo: 8: Ammissione, dimissione, decadenza, espulsione di soci

8.1 Ammissione

Sull'ammissione di nuovi soci decide il consiglio direttivo. Un'eventuale non ammissione deve venir motivata.

8.2 Dimissione/Decadenza

Dimissioni volontarie sono possibili in qualunque momento, da presentare a mezzo comunicazione scritta al presidente.

Qualora un socio non paghi la quota sociale entro i tempi previsti dall'art. 6, si ha la decadenza automatica.

8.3 Espulsione

In caso di gravi infrazioni delle norme dello statuto o delle delibere degli organi sociali, dopo un avvertimento scritto, l'assemblea dei soci può decidere l'espulsione dall'associazione con una maggioranza di 2/3.

Soci dimissionari o espulsi non hanno diritto a un rimborso della quota sociale o di altri contributi versati.

Articolo 9: Compensi

I soci e gli organi sociali (consiglio direttivo e revisori dei conti) non vengono retribuiti, neppure quando partecipano alle sedute degli organi sociali.

Hanno invece diritto al rimborso delle spese, purché queste siano documentate.

Compensi sono possibili anche nei confronti di soci, qualora questi abbiano svolto compiti particolari (per es. la conduzione di un corso). Ammontare e forma di tali compensi vengono decisi dal consiglio direttivo.

Articolo 10: Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il presidente
- d) I revisori dei conti

Articolo 11: L'assemblea dei soci

11.1 Convocazione

L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno. Essa viene inoltre convocata almeno una volta all'anno e inoltre ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritiene necessario oppure se almeno il 10% dei soci lo richiede in base ad un preciso motivo.

La convocazione avviene almeno 10 giorni prima della data fissata con predisposizione dell'ordine del giorno.

11.2 Compiti

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Approvare il resoconto delle attività ed il programma delle medesime;
- b) Approvare il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
- c) Eleggere gli organi sociali
- d) Fissare le quote di adesione e quelle sociali;
- e) Espellere soci;
- f) Modificare lo statuto (per modifiche dello statuto è necessaria una maggioranza dei 2/3);
- g) Sciogliere l'associazione (di cui al successivo art. 15).

11.3 Delibere

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione (almeno un'ora dopo la prima) è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni prese a maggioranza semplice, a meno che lo statuto preveda espressamente in casi particolari una maggioranza diversa.

Le delibere vengono verbalizzate. Ogni socio dispone di un voto unico.

11.4 Presidenza

Il presidente, o in sua assenza, il vicepresidente dell'associazione presiede l'assemblea dei soci.

Articolo 12: Il consiglio direttivo

12.1 Composizione

Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) persone:

- a) Il presidente
- b) Il cassiere
- c) Il segretario

Il cassiere o il segretario funge da vicepresidente.

12.2 Elezione

Il consiglio direttivo viene eletto democraticamente con voto segreto dall'assemblea dei soci per la durata di 5 (cinque) anni. Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni. Qualora due candidati abbiano raccolto il medesimo numero di voti, si procede al ballottaggio.

Qualora un membro del consiglio direttivo venga a mancare prima della fine del quinquennio, verrà sostituito dal socio non eletto con il maggior numero di voti.

I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti. Durante la prima riunione del neo-eletto consiglio direttivo si stabilisce quale carica ricopre ognuno dei tre membri.

12.3 Compiti

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Determina il programma di lavoro dell'associazione, ne coordina le attività, ne amministra risorse economiche e patrimonio;
- b) Attua le delibere dell'assemblea dei soci;
- c) Effettua i pagamenti;
- d) Ammette nuovi soci;
- e) Sottopone all'approvazione dell'assemblea il rendiconto annuale consuntivo e quello preventivo;
- f) Convoca l'assemblea dei soci.

12.4 Delibere

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 2 membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e verbalizzate.

12.5 Presidenza

Il presidente, o in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo.

Articolo 13: Il/la presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di sua assenza il vicepresidente ne assume le funzioni.

Il presidente firma tutti gli scritti dell'associazione. Il presidente è autorizzato a chiedere contributi per l'associazione, ad accettarli e a rilasciare ricevute.

Articolo 14: I revisori dei conti

L'assemblea dei soci elegge 2 (due) revisori dei conti per la durata di 5 (cinque) anni. La scelta può cadere anche su persone che non fanno parte dell'associazione. Essi hanno il compito di controllare le finanze ed il rendiconto consuntivo. Presentano annualmente all'assemblea dei soci una relazione scritta.

Articolo 15: Scioglimento dell'associazione

E' compito dell'assemblea dei soci sciogliere l'associazione e disporre del patrimonio. In questo caso è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci e almeno 2/3 dei presenti devono esprimere la propria approvazione.

In caso di scioglimento il patrimonio rimasto, sentito l'organismo di controllo competente, secondo la legge N° 662/96, art. 3, comma 190, verrà devoluto ad un'associazione con fini di pubblica utilità analoghi a quelli di LAMGA.

Articolo 16: Riferimento al codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile italiano e a quelle relative alle organizzazioni non aventi scopo di lucro, in particolare ai sensi del DPR 917/86, art. 148.

Atto costitutivo dell'associazione LAMGA-LA VIA Merano, 26-11-2010

Registrato all'ufficio del registro di Merano 06-12-2010